

Sì a imprese titolari di licenza d'uso su brevetti in via di riconoscimento

Uno dei tre requisiti «alternativi» previsti ai fini dell'identificazione delle start-up innovative riguarda le spese in ricerca e sviluppo, che devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), punto 1 del dl 179/2012, ai costi di ricerca e sviluppo, determinati in conformità ai principi contabili, devono essere aggiunti:

- le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Il Mise, con parere n. 155175 del 3 settembre 2015, ha chiarito che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo (escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni im-

mobili). Come indicato nella nota 29 aprile 2014 di Unioncamere e del Mise, nel caso di start-up innovative di nuova costituzione o che non abbiano ancora depositato il primo bilancio, ai fini della loro iscrizione all'apposita sezione speciale del registro imprese, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza). Nella dichiarazione, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio di esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%.

La società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del registro imprese e di aggiornamento della stessa, opta invece per uno degli altri due criteri «alternativi» (almeno un terzo della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno due

terzi costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio non è obbligata né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

- **Privativa industriale.** Altro requisito alternativo ai fini dell'ottenimento della qualifica di start-up innovativa è previsto dell'art. 25, comma 2, lett. h), punto 3 del dl 179/2012.

Ai sensi di tale disposizione, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, la start-up innovativa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano diretta-

mente attinenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il Mise, con parere n. 147532 del 22 agosto 2014, aveva chiarito che la sola presentazione della domanda di registrazione del brevetto, senza conoscenza dell'esito, permette l'iscrizione dalla società come start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.

Con un parere n. 155486 del 4 settembre 2015, il ministero è successivamente intervenuto specificando che i marchi sono esclusi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale, non essendo invenzioni industriali, rilevanti ai fini del requisito oggettivo, mentre con il parere del 29 ottobre 2015 n. 218430, il Mise ha precisato che si è start-up innovativa anche semplicemente con la licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata.

Infine, con il parere del 29 ottobre 2015, protocollo n. 218415, è stato chiarito che la start-up può essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.